

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

7 settembre 2026 – 11 settembre 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

**** **** ****

PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE “INFRASTRUTTURE”

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 20 agosto 2026 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2026, n. 152, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, avente ad oggetto l’emanazione di disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

La legge di conversione è entrata in vigore il 21 agosto 2026.

Si conferma che la disposizione di particolare interesse per il settore dei lavori pubblici è contenuta nell’articolo 1-*bis*, il quale interviene sulla **disciplina del recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici**, introducendo la facoltà di **sospensione temporanea, al fine di fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente.**

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)); per accedere al commento predisposto dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche [clicca qui](#).

*** *** ***

QUALIFICAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI: I CHIARIMENTI DELL’ANAC SULLE CATEGORIE SCORPORABILI

Con la delibera n. 278/2026, l’ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta individuazione, negli atti di gara, delle categorie di qualificazione e delle relative classifiche nei lavori pubblici, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e dei relativi Allegati I.7 e II.12.

In particolare, l’Autorità ha chiarito che tutte le categorie di opere generali e specializzate previste dalla Tabella A dell’Allegato II.12 sono a qualificazione obbligatoria. Quanto allo scorporo, ha ritenuto che, oltre alla categoria prevalente, debbano essere individuate separatamente le categorie di importo superiore al 10% del valore complessivo dei lavori, nonché quelle di valore pari o superiore a 150.000 euro, soglia rilevante ai fini della qualificazione SOA ai sensi dell’art. 100, comma 4, del Codice.

Le stesse indicazioni valgono anche per il subappalto, sia necessario sia facoltativo, fermo restando, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Codice, il possesso di un’adeguata qualificazione per le specifiche lavorazioni da eseguire.

La corretta individuazione delle categorie rileva, infine, anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori e della conseguente attestazione SOA. L'ANAC ha richiamato, quindi, l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di assicurare coerenza tra le categorie indicate nella documentazione di gara, negli atti contrattuali e nel certificato di esecuzione lavori, anche con riferimento alle lavorazioni aggiuntive derivanti da modifiche contrattuali, verificando in ogni caso l'adeguata qualificazione del soggetto esecutore.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

APPALTO INTEGRATO E FONDI VINCOLATI: CHIARIMENTI DELL'ANAC SULLA CORRETTA GESTIONE DELL'INTERVENTO

Con la delibera n. 294/2026, l'ANAC si è pronunciata nell'ambito di un procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 36/2023, relativo a un appalto integrato finanziato con risorse del Fondo complementare al PNRR. Le criticità hanno riguardato la modifica dell'intervento finanziato, la progettazione, la disponibilità delle aree e alcuni adempimenti relativi all'affidamento e all'esecuzione del contratto.

In particolare, è stata rilevata una sostanziale modifica dell'intervento rispetto a quello ammesso a finanziamento, senza comunicazione al soggetto erogatore. Tale modifica è stata qualificata come grave irregolarità amministrativo-contabile e sviamento della causa del finanziamento pubblico.

Sono state inoltre rilevate carenze progettuali e l'indizione della gara in assenza della disponibilità delle aree e del tempestivo avvio della procedura espropriativa. Sul punto sono stati richiamati l'art. 41 del d.lgs. 36/2023, l'art. 12 del d.P.R. 327/2001 e la deliberazione dell'Autorità n. 66/2011.

Per la fase contrattuale, sono stati richiamati l'art. 18, comma 2, del d.lgs. 36/2023, sul termine per la stipula del contratto, e l'art. 44, comma 5, relativo all'approvazione del progetto esecutivo nell'appalto integrato. Ulteriori rilievi hanno riguardato la nomina del direttore dei lavori e il rispetto del cronoprogramma, ai sensi degli artt. 114 e 126 del Codice.

È stata infine evidenziata l'esigenza di assicurare un effettivo confronto concorrenziale nelle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023 e dei criteri previsti dall'Allegato II.1.

All'esito del procedimento, sono state accertate le criticità contestate ed è stato formulato nei confronti della stazione appaltante un richiamo per le successive procedure, con particolare riguardo alla destinazione dei fondi, alla coerenza dell'intervento finanziato, alla preventiva disponibilità delle aree, al tempestivo avvio degli espropri e al rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dal Codice.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

Focus Giurisprudenza

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 04/08/2026, N. 6310

Con la sentenza n. 6310/ 2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla nozione di “servizi analoghi” ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale nelle procedure di affidamento, con particolare riferimento all’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, nonché sulla rilevanza, a tali fini, delle categorie previste dalla Tabella A dell’Allegato II.12 al medesimo decreto.

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di un appalto misto di servizi e lavori avente ad oggetto un intervento di messa in sicurezza e bonifica di una falda. Il disciplinare richiedeva, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’avvenuta esecuzione, nel decennio precedente, di contratti analoghi a quello oggetto di affidamento per un determinato importo complessivo. In sede di chiarimenti era stato precisato che, oltre alle attività di bonifica della falda, potevano essere considerate analoghe anche quelle relative alla bonifica del suolo e del sottosuolo.

In primo grado, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo insussistente in capo all’aggiudicataria il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis, in quanto una delle attività indicate ai fini della relativa dimostrazione non è stata ritenuta riconducibile ai servizi analoghi richiesti per la partecipazione alla procedura. È stata quindi annullata l’aggiudicazione, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, mentre sono state respinte le domande risarcitorie, essendo stati ritenuti necessari ulteriori apprezzamenti dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando che, ai fini dell’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, per “servizi analoghi” non devono intendersi servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento, bensì prestazioni rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale e idonee a comprovare l’acquisizione della capacità necessaria all’esecuzione dell’appalto. In tale prospettiva, l’analogia può ricomprendere attività di bonifica riferite a differenti matrici ambientali, ma non può essere estesa fino a includere prestazioni oggettivamente diverse dall’attività di bonifica, avuto riguardo alla loro natura e alle concrete modalità di esecuzione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che il possesso dell’attestazione relativa alla categoria OG12, prevista dalla Tabella A dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, e dell’iscrizione nella pertinente categoria dell’Albo nazionale dei gestori ambientali attesta l’idoneità allo svolgimento delle relative attività, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la precedente ed effettiva esecuzione dei servizi nell’importo richiesto dalla lex specialis quale specifico requisito di capacità tecnico-professionale.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10/08/2026, N. 6457

Con la sentenza n. 6457/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla verifica di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, soffermandosi sulla natura del termine di quindici giorni previsto dal comma 2 per la presentazione delle spiegazioni, sulla possibilità di successive interlocuzioni istruttorie e sul rapporto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

La vicenda trae origine da una procedura di gara nella quale, a fronte di un'offerta con un rilevante ribasso, era stata avviata la verifica di anomalia. Presentate nel termine assegnato le prime spiegazioni, la stazione appaltante aveva svolto ulteriori approfondimenti, anche mediante audizione e acquisizione di documentazione integrativa, per poi ritenere l'offerta congrua, seria e sostenibile.

In primo grado, il TAR Veneto aveva annullato l'aggiudicazione, ritenendo che l'art. 110, comma 2, del d.lgs. 36/2023 delineasse un contraddittorio concentrato in un'unica richiesta istruttoria e che le successive integrazioni documentali e la durata della verifica fossero incompatibili con la funzione acceleratoria del termine di quindici giorni e con il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli e, in riforma della sentenza del TAR, ha precisato che il termine previsto dall'art. 110, comma 2, del d.lgs. 36/2023 è ordinatorio e non perentorio, poiché il Codice non ne prevede espressamente la perentorietà né collega al suo superamento specifiche sanzioni, decadenze o cause di esclusione, in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa.

Resta quindi ferma la discrezionalità della stazione appaltante nella conduzione dell'istruttoria sulla congruità dell'offerta. Ricevuti i primi giustificativi, l'amministrazione può richiedere ulteriori spiegazioni o chiarimenti e disporre incontri con l'operatore economico, ove necessari per completare la verifica, secondo principi già affermati dalla giurisprudenza. Tale impostazione è coerente anche con l'art. 69 della direttiva 2014/24/UE in materia di offerte anormalmente basse.

Quanto al principio del risultato, il Consiglio di Stato ha chiarito che dall'art. 1 del d.lgs. 36/2023 non può ricavarsi una regola di perentorietà non prevista dal Codice. Il risultato non coincide con la sola tempestività, ma comprende la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il Consiglio di Stato ha confermato, inoltre, che la verifica di anomalia rientra nella competenza del RUP, che può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice, di altra commissione o di un tecnico, restando comunque titolare della relativa competenza e facendo proprie le conclusioni dell'attività istruttoria, secondo l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **